

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott.	GIOVANNI COPPOLA	Presidente
dott.	TOMMASO BRANCATO	Consigliere
dott.	VALTER DEL ROSARIO	Consigliere- relatore
dott.	ANTONIO NENNA	Consigliere
dott.	GIUSEPPE COLAVECCHIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 54-A-2019

nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. **6175** del registro di segreteria, promosso da **Incardona Carmelo** (c.f. NCRCLM64A08H163Q), nato a Ragusa l'8.1.1964, residente a Vittoria (RG), in via Principe Umberto, n.112, difeso dagli avvocati Giuseppe Gianni e Gennaro Terracciano (con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Mario Ponari, in via Libertà, n.171, Palermo), avverso la Procura Generale della Corte dei Conti per la Sicilia, per ottenere la revocazione parziale della sentenza n.179/2015, emessa da questa Sezione d'Appello in data 21.7.2015;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 16 maggio 2019 l'avv. Giuseppe Tumminello (su delega dell'avv. Gianni) per l'Incardona ed il Vice Procuratore Generale dott.ssa Maria Luigia Licastro.

FATTO

Con la sentenza n.179/2015, pubblicata il 21.7.2015, questa Sezione d'Appello, accogliendo parzialmente il gravame proposto da Incardona Carmelo avverso la sentenza n.401/2014, con la quale la Sezione Giurisdizionale di primo grado aveva condannato il medesimo al pagamento in favore della Regione Siciliana della somma di € 830.638,60, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali, rideterminava in € 798.800,50 (da maggiorarsi dei predetti accessori) l'onere risarcitorio posto a suo carico.

In proposito, va rammentato che la complessa fattispecie (ampiamente illustrata sia nella sentenza di primo grado che in quella d'appello) oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa in questione - concernente illegittime erogazioni di ingenti somme di denaro, ad integrazione di finanziamenti che erano già stati definitivamente assegnati nell'ambito del Piano Regionale per l'Offerta Formativa (P.R.O.F.) per l'anno 2007, in favore di vari Enti di Formazione Professionale – aveva visto coinvolti diversi soggetti (assessori, dirigenti e funzionari della Regione Siciliana), in relazione alle rispettive sfere di competenza ed alle connesse responsabilità.

In particolare, per quanto interessa specificamente in questa sede, la sentenza n.179/2015, emessa da questa Sezione d'Appello, confermava la sussistenza della responsabilità amministrativa per colpa grave di Incardona Carmelo, nella sua qualità di assessore regionale pro tempore alla Formazione Professionale, per aver emesso il decreto n.1062/2009 del 7.4.2009, concessivo di illegittimi

finanziamenti integrativi postumi agli Enti di Formazione: “Cormorano Felix”, “E.N.F.A.G.A. Palermo”, “A.R.A.M.” e “CE.FO.P.”.

Nella complessa ed articolata motivazione la sentenza n.179/2015 affrontava espressamente, tra le altre, la tematica, che era stata prospettata (unitamente ad altri soggetti) dall’Incardona, secondo cui: si sarebbe dovuta ravvisare l’inattualità delle partite di danno erariale contestate dalla Procura e, conseguentemente, si sarebbe dovuta dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità dell’azione risarcitoria, promossa dal P.M., per sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire, di cui all’art. 100 del c.p.c..

A tal proposito, l’Incardona aveva, infatti, riferito che:

nel 2013 (dopo la citazione in giudizio degli amministratori e funzionari pubblici, ritenuti dalla Procura responsabili del danno erariale), il nuovo dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale aveva provveduto ad annullare in autotutela i decreti dirigenziali con cui erano stati, a suo tempo, concessi i finanziamenti integrativi, richiesti dagli Enti di Formazione in aggiunta a quanto loro già assegnato nell’ambito del P.R.O.F. 2007, intimando ai medesimi Enti di provvedere, entro trenta giorni, alla restituzione delle relative somme, mediante versamenti da effettuarsi sul capitolo d’entrata n.3724 del bilancio regionale, e di depositare le corrispondenti quietanze (mod. 121/T) rilasciate dalla Tesoreria;

successivamente, il medesimo dirigente generale, avendo constatato

che il predetto termine di trenta giorni era decorso infruttuosamente, aveva disposto operazioni di accertamento in entrata (sul capitolo 3724, capo X) delle somme che avrebbero dovuto essere recuperate a carico dei singoli Enti, previa effettuazione di appositi “accantonamenti” a valere sulle quote di finanziamento che erano state recentemente impegnate in loro favore, in vista della realizzazione di nuovi progetti di formazione, approvati in attuazione dell’Avviso n.20 del 2011;

nei decreti dirigenziali in questione si stabiliva, in particolare, che le somme assoggettate alle operazioni di “accantonamento” venissero direttamente liquidate in favore della Regione Siciliana e, quindi, “incamerate” tramite l’emissione di mandati speciali (cosiddetti “mandati verdi”);

con tali “mandati verdi” l’Amministrazione aveva, quindi, disposto, con riferimento a ciascuno degli Enti di Formazione interessati, la “commutazione in entrata della ritenuta eseguita in misura pari all’importo da esso Ente dovuto”, con correlativa imputazione al capitolo n.3724 del bilancio regionale, rubricato “recuperi e rimborsi vari da altri soggetti”.

Ciò premesso, l’Incardona aveva sostenuto che le partite di danno erariale a lui contestate (relative agli illegittimi finanziamenti concessi in favore degli Enti di Formazione Professionale “Cormorano Felix”, “E.N.F.A.G.A. Palermo”, “A.R.A.M.” e “CE.FO.P.”) si sarebbero dovute considerare venute meno per effetto delle operazioni contabili sopra illustrate, che avrebbero comportato una forma di

“compensazione” tra:

i crediti vantati dall'Amministrazione regionale per la restituzione, da parte degli Enti di Formazione, degli illegittimi finanziamenti integrativi (loro concessi in aggiunta a quelli già assegnati nell'ambito del P.R.O.F. 2007), che erano stati oggetto di revoca mediante i decreti dirigenziali emanati nel 2013;

i crediti di cui sarebbero già divenuti titolari, nei confronti della Regione Siciliana, gli Enti di Formazione, ai quali erano state recentemente assegnate quote di finanziamento, finalizzate alla realizzazione dei progetti formativi ricompresi nell'ambito dell'Avviso n.20 del 2011.

Si sarebbe trattato, infatti, di crediti e debiti reciproci, dotati dei requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità, idonei a consentirne la compensazione ai sensi dell'art. 1241 del c.c..

Orbene, questa Sezione d'Appello, esaminata accuratamente la documentazione all'epoca acquisita, riteneva che tali eccezioni e conclusioni, formulate (tra gli altri) dall'Incardona, non apparivano giuridicamente condivisibili ed andavano, quindi, rigettate.

A tal proposito, nella sentenza n.179/2015 veniva, in primo luogo, evidenziato che dall'esame dei decreti di “incameramento di somme”, che erano stati emessi, nel corso del 2013, dal Dipartimento della Formazione Professionale, si evinceva agevolmente la “illiquidità” sia dei (presunti) debiti dell'Amministrazione nei confronti dei vari Enti di Formazione interessati sia dei correlativi (presunti) crediti dei medesimi Enti, che si asseriva maturati in loro favore in relazione

all'espletamento (all'epoca ancora "in itinere") delle attività di formazione professionale ricomprese nell'ambito del cosiddetto "Avviso n.20 del 2011".

Infatti, risultava che:

da un lato, nei predetti decreti dirigenziali del 2013 l'Amministrazione, una volta effettuata "l'operazione di accantonamento, a valere sulle somme contabilmente impegnate per l'Avviso n. 20/2011, di una quota proporzionale al debito del singolo Ente", aveva ritenuto di poter provvedere alla successiva "liquidazione" del "credito", di pari importo, in favore della Regione Siciliana (e ciò in misura corrispondente alle somme ritenute illegittimamente corrisposte, a suo tempo, all'Ente a titolo di finanziamenti integrativi a valere sul P.R.O.F. 2007);

da un altro lato, nessun riferimento era stato, invece, operato nei decreti in esame alla fase del procedimento di spesa concernente specificamente la "liquidazione" del "credito" che sarebbe maturato in favore del singolo Ente in rapporto all'Avviso n. 20/2011, liquidazione che in tanto avrebbe potuto essere legittimamente disposta, in quanto fosse già stata presentata, esaminata e debitamente approvata la rendicontazione delle attività effettivamente svolte dall'Ente in tale specifico ambito.

Doveva, infatti, ritenersi che il mero <impegno contabile>, che era stato assunto dall'Amministrazione con il decreto dirigenziale emanato a seguito dell'approvazione definitiva della graduatoria dei progetti formativi ricompresi nell'Avviso n. 20/2011, non attribuiva

“tout court” all’Ente interessato un “diritto di credito certo, liquido ed esigibile” né appariva idoneo a far ritenere “effettivamente spettante” al medesimo Ente l’importo ivi indicato, importo che avrebbe potuto essere definito tale soltanto a seguito di regolare rendicontazione delle attività concretamente svolte, debitamente controllata e formalmente approvata dall’Amministrazione.

In sostanza, questa Sezione d’Appello rimarcava che:

l’operazione di “liquidazione” del credito di pertinenza dell’Amministrazione (traente titolo dall’attivazione del recupero degli esborsi da essa sostenuti, a suo tempo, in occasione dell’illegittima concessione dei finanziamenti integrativi nell’ambito del P.R.O.F. 2007) non risultava (per quanto si desumeva dai decreti dirigenziali in questione) essere stata preceduta dalla correlativa ed indispensabile “liquidazione” del debito della stessa Amministrazione nei confronti del singolo Ente, per le attività da esso concretamente svolte nell’ambito del programma di formazione di cui all’Avviso n. 20/2011, operazione da ritenersi indubbiamente propedeutica all’emissione del titolo di pagamento nonché necessaria affinché si potesse procedere ad un’eventuale estinzione delle reciproche obbligazioni mediante compensazione;

conseguentemente, appariva evidente che l’<espediente> che era stato posto in essere dall’Amministrazione, consistente nello “incamerare” le somme da recuperare, mediante l’emissione dei mandati speciali (c.d. mandati verdi), oltre che difettare del presupposto legittimativo, ossia della ragione giuridica sulla base

della quale operare il predetto “accantonamento” (alias “ritenuta”) a valere sulle somme che recentemente erano state soltanto contabilmente “impegnate” in favore dei singoli Enti di Formazione Professionale, non aveva conferito il carattere della “effettività” all’asserito recupero, in quanto s’era trattato di una “mera operazione contabile”, che non aveva comportato alcuna reale movimentazione di somme di denaro presso la Tesoreria regionale.

Questa Sezione d’Appello affermava, pertanto, che le operazioni di “compensazione” disposte nel 2013 dal Dipartimento della Formazione Professionale erano state poste in essere mediante l’impropria utilizzazione di tali titoli speciali di pagamento (i mandati verdi), i quali erano stati formalmente emessi al precipuo fine di far figurare la contabilizzazione, sul capitolo n.3724 del bilancio regionale, di entrate in misura pari alle somme che erano state, a suo tempo, illegittimamente erogate ai vari Enti di Formazione, a titolo di finanziamenti “extrabudget” nell’ambito del P.R.O.F. 2007, senza, però, che fosse intervenuta alcuna reale variazione incrementativa in termini di cassa per l’erario regionale; infatti, il contestuale “pagamento” in favore dell’Amministrazione, menzionato nella causale dei rispettivi titoli, altro non era che la contabilizzazione dell’accantonamento della quota parte di un credito asseritamente vantato dai singoli Enti, che, però, allo “status quo” non era né certo né liquido né esigibile, in quanto attinente ad attività ancora “in itinere”, da espletarsi nell’ambito di un programma di formazione professionale (di cui all’Avviso n.20 del 2011) ben diverso da quello

(il P.R.O.F. 2007) nel quale erano stati erogati indebitamente i finanziamenti integrativi, e, quindi, non ancora definitivamente rendicontate.

In sostanza, doveva ritenersi che, a fronte dell'effettivo depauperamento subito dall'Amministrazione regionale a causa dell'esborso delle somme corrispondenti agli illegittimi finanziamenti "extrabudget", non risultava dimostrato che fosse venuto a corrispondere un ristoro effettivo, certo e definitivo, che potesse definirsi realmente incrementativo delle finanze regionali in pari misura e potesse, dunque, considerarsi idoneo a far ritenere cessata la materia del contendere.

Infatti, con i provvedimenti dirigenziali emessi nel 2013 era stata posta in essere un'operazione squisitamente contabile, che non aveva comportato alcun reale movimento di cassa.

In altri termini, l'attivazione di un mero "strumento contabile", attraverso il quale rappresentare lo spostamento di una serie di importi dal capitolo di spesa 717914 al capitolo d'entrata 3724 del bilancio regionale, non risultava assolutamente sufficiente a determinare validamente una forma di compensazione con effetto estintivo delle obbligazioni sottostanti, dato che l'adozione del predetto mero "strumento contabile" non appariva idonea a conferire il carattere della "liquidità" ad un credito originariamente "illiquido" (quale quello asseritamente vantato da ciascun Ente in correlazione agli importi contabilmente assegnatigli con il provvedimento d'approvazione del P.R.O.F. di cui all'Avviso n.20/2011), "liquidità"

che, ai sensi dell'art. 1241 del c.c., costituisce presupposto indefettibile affinché una compensazione tra crediti e debiti reciproci possa considerarsi giuridicamente "esistente", prima ancora che "legittima", e tutto ciò a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine all'utilizzabilità dello strumento della compensazione "in subjecta materia", con particolare riferimento alle disposizioni comunitarie di cui all'art. 80 del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083, poi trasfuse nel vigente articolo 153 del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013.

Sulla scorta di tali pregnanti rilievi nonché sulla base di tutte le altre analitiche argomentazioni di fatto e di diritto ivi esposte, con la sentenza n.179/2015 questa Sezione d'Appello confermava, dunque, la sussistenza dei profili di responsabilità amministrativa per colpa grave a carico di Incardona Carmelo (gà ravvisati dal Giudice di primo grado), salvo provvedere, per i motivi ivi specificati, ad una modesta riduzione dell'onere risarcitorio posto (pro quota) concretamente a suo carico.

* * * * *

Avverso tale sentenza l'Incardona proponeva ricorso per cassazione, relativamente a profili attinenti alla giurisdizione del Giudice contabile, che, però, veniva dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte con la sentenza n.3146, pubblicata in data 8.2.2018.

* * * * *

Dopo l'esito infausto del predetto ricorso per cassazione, l'Incardona ha proposto (notificandolo alla Procura Generale mediante

raccomandata postale A/R, spedita in data 17.10.2018) ricorso per revocazione avverso la sentenza di questa Sezione d'Appello n.179/2015, pubblicata il 21.7.2015, sostenendo che essa si troverebbe oggettivamente in conflitto con quanto statuito in talune decisioni che, in epoche successive alla sua pronunzia, sono state emesse dal Giudice Amministrativo, nell'ambito di contenziosi promossi da alcuni Enti di Formazione Professionale, i quali avevano contestato provvedimenti con cui la Regione Siciliana aveva attivato nei loro confronti procedure di recupero, anche tramite compensazione, di quote di finanziamenti loro concessi, a suo tempo, per la realizzazione di progetti di formazione.

Infatti, il Giudice Amministrativo aveva rigettato i ricorsi proposti da tali Enti, affermando che i provvedimenti di recupero emessi nei loro confronti dalla Regione Siciliana non apparivano viziati dagli specifici profili d'illegittimità da essi prospettati.

Più in particolare, l'Incardona ha fatto riferimento alle seguenti decisioni:

A) sentenza del T.A.R. di Palermo n.190/2016, pronunciata nei confronti dell'ente "C.I.P.A.A.T." di Ragusa, che aveva impugnato un decreto, datato 5.6.2014, di revoca di un finanziamento integrativo, che gli era stato attribuito nell'ambito del Piano Regionale per l'Offerta Formativa (P.R.O.F.) per l'anno 2006;

B) sentenza del T.A.R. di Palermo n.1516/2016, pronunciata nei confronti dell'ente "E.F.A.L." di Trapani, che aveva impugnato un decreto, datato 5.6.2014, di revoca di un finanziamento integrativo,

che gli era stato attribuito nell'ambito del P.R.O.F. per l'anno 2006;

C) sentenza del T.A.R. di Palermo n.1022/2017, pronunciata nei confronti dell'ente "A.C.A.S.", che aveva impugnato un decreto, emesso nel 2014, di revoca di un finanziamento integrativo, che gli era stato attribuito nell'ambito del P.R.O.F. per l'anno 2006;

D) sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n.287/2017, pronunciata nei confronti dell'«Associazione Nuovo Cammino», la quale aveva inoltrato appello avverso la sentenza n.807/2015, con cui il T.A.R. di Palermo aveva respinto l'impugnativa da essa proposta nei riguardi di un decreto di revoca di un finanziamento integrativo, che le era stato attribuito nell'ambito del P.R.O.F. per l'anno 2009;

E) sentenza del T.A.R. di Palermo n.251/2018, pronunciata nei confronti dell'ente "CE.FO.P.", che aveva impugnato un decreto, emesso in data 28.9.2015, di revoca di un finanziamento integrativo, che gli era stato attribuito nell'ambito del P.R.O.F. per l'anno 2004;

F) sentenza del T.A.R. di Palermo n.3025/2017, pronunciata nei confronti dell'ente "E.N.F.A.G.A." di Palermo, che aveva impugnato un decreto, datato 19.1.2016, di revoca di taluni finanziamenti integrativi, che gli erano stati attribuiti nell'ambito del P.R.O.F. per l'anno 2007.

Orbene, l'Incardona ha sostenuto che la sentenza n.179/2015, emessa da questa Corte, sarebbe suscettibile di revocazione ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. G, del D.L.vo n.174/2016 (il quale, va sottolineato, dispone che "La sentenza emessa in grado d'appello od

in unico grado può essere impugnata per revocazione quando essa sia contraria ad altra precedente sentenza avente tra le parti autorità di <cosa giudicata>, purchè la stessa non si sia pronunciata sulla relativa eccezione”), dato che essa, contrariamente a quanto successivamente ritenuto dal Giudice Amministrativo, avrebbe escluso che le procedure di recupero tramite compensazione, attivate dalla Regione Siciliana nei confronti degli Enti di Formazione, avessero effettivamente determinato il venir meno del danno erariale, che era scaturito dalle illegittime erogazioni dei finanziamenti extrabudget, danno che era stato oggetto di contestazione a carico (tra gli altri) dell’Incardona nel giudizio di responsabilità amministrativa promosso dalla Procura della Corte dei Conti.

Per quanto riguarda la questione della tempestività del ricorso, l’Incardona ha sostenuto che, vertendosi nell’ambito di un giudizio di responsabilità amministrativa che era stato instaurato in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L.vo n.174/2016 (Codice della Giustizia Contabile), ad esso va applicata la normativa contenuta nell’art. 1 dell’Allegato 3 al predetto Codice, rubricato “Ultrattività della disciplina previgente”, secondo cui: “Per i termini processuali, anche se sospesi od interrotti, di giudizi che siano in corso alla data d’entrata in vigore del Codice, continuano a trovare applicazione le norme previgenti”.

Considerato, dunque, che:

l’art. 68 del R.D. n.1214/1934 prevedeva, in linea generale, un termine triennale per la proposizione dei ricorsi per revocazione, per i

motivi ivi specificati, avverso le decisioni emesse dalla Corte dei Conti;

la sentenza n.179/2015 venne pubblicata il 21.7.2015;

deve tenersi conto dei periodi di sospensione feriale dei termini processuali (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno);

l'Incardona ha affermato che il ricorso per revocazione risultava tempestivamente proposto in data 17.10.2018, quando non era ancora scaduto il termine triennale in questione, decorrente dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

* * * * *

L'Incardona inoltrava, altresì, istanze (iscritte ai nn. 6174 e 6191 del registro di segreteria) per la sospensione dell'esecutività della sentenza n.179/2015, che venivano, però, respinte da questa Corte con le ordinanze n.56/2018 e n.1/2019.

* * * * *

Con memoria depositata il 10.5.2019 l'Incardona ha chiesto un differimento della trattazione del presente giudizio per revocazione, riferendo che con istanza del 3.5.2019 egli aveva chiesto ai competenti uffici dell'Amministrazione regionale, ivi specificati, l'apertura di un procedimento amministrativo, volto ad accertare in via definitiva "lo stato effettivo del recupero", da parte dell'Amministrazione regionale e nei confronti degli enti di formazione <Cormorano Felix>, <E.N.F.A.G.A. Palermo>, <A.R.A.M.> e <CE.FO.P> (percettori delle somme che furono dichiarate dalla Corte dei Conti ad essi indebitamente erogate), "avvenuto attraverso

ulteriori e diverse operazioni di compensazione - poste in essere sulle somme ancora dovute agli stessi enti di formazione in esecuzione dei Programmi per l'Offerta Formativa (P.R.O.F.) successivi all'anno 2007 ed erogate senza l'utilizzo di fondi comunitari -, da attestare a mezzo di regolare rendicontazione delle attività concretamente svolte nell'ambito di tali P.R.O.F., direttamente controllata e formalmente approvata dall'Amministrazione".

Dalla lettura di tale istanza si evince, altresì, che con sentenza n.453/2019, pubblicata il 19.1.2019, il Tribunale civile di Palermo ha recentemente respinto l'opposizione, che era stata proposta dall'Incardona avverso il provvedimento con cui l'Amministrazione regionale gli aveva intimato di provvedere al risarcimento del danno, così come quantificato nei suoi riguardi dalla Corte dei Conti all'esito del giudizio di responsabilità amministrativa.

In particolare, il Tribunale ha sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Incardona, non risultava affatto provato che le operazioni di recupero avviate dall'Amministrazione regionale a carico degli enti di formazione, beneficiari degli illegittimi finanziamenti "extrabudget", avessero validamente ed effettivamente determinato il venir meno del danno erariale, al risarcimento del quale l'Incardona era stato condannato dalla Corte dei Conti.

* * * * *

La Procura Generale ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo che il ricorso per revocazione proposto dall'Incardona sia dichiarato inammissibile sotto vari profili.

In primo luogo, secondo la Procura, tale ricorso dovrebbe considerarsi intempestivo.

Infatti, pur essendo indubbiamente applicabile alla fattispecie in esame (concernente un giudizio di responsabilità amministrativa che era stato instaurato in epoca antecedente all'entrata in vigore del Codice di Giustizia Contabile, approvato con D.L.vo n.174/2016) il termine triennale già fissato dall'art. 68 del R.D. n.1214/1934 (e ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 1 dell'Allegato 3 al predetto Codice, rubricato "Ultrattività della disciplina previgente", secondo cui: "Per i termini processuali, anche se sospesi od interrotti, di giudizi che siano in corso alla data di entrata in vigore del Codice, continuano a trovare applicazione le norme previgenti"), tuttavia, ad avviso della Procura Generale, il ricorso per revocazione sarebbe stato proposto oltre il triennio decorrente dalla pubblicazione (in data 21.7.2015) della sentenza n.179/2015.

In secondo luogo, la Procura ha sostenuto che, a prescindere dalla risoluzione della problematica inerente alla tempestività o meno del gravame, appare dirimente la circostanza che il ricorso per revocazione proposto dall'Incardona risulta basato su un motivo (asserito contrasto tra quanto statuito dalla sentenza del Giudice contabile e quanto sancito da talune sentenze emesse dal Giudice Amministrativo in epoca successiva) che:

non era affatto contemplato dalla specifica normativa (art. 68 del R.D. n.1214/1934) precedentemente in vigore per i giudizi di competenza della Corte dei Conti;

non è previsto dall'art. 395 del c.p.c.;

non risulta neppure ricompreso tra quelli menzionati nell'art. 202 del vigente Codice di Giustizia Contabile.

Infatti, sia l'art. 395, n.5, del c.p.c. che l'art. 202, lett. G, del D.L.vo n.174/2016 dispongono che: "La sentenza pronunciata in grado d'appello od in unico grado può essere impugnata per revocazione se è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione".

In sostanza, mentre da tali norme si evince inequivocabilmente che la sentenza impugnata per revocazione dev'essere in conflitto con quanto statuito tra le medesime parti da una sentenza che era stata emessa precedentemente ad essa e che aveva, altresì, assunto autorità di "res judicata", nella fattispecie in esame risulta, invece, che la sentenza n.179/2015 (che ha definito in grado d'appello il giudizio di responsabilità amministrativa promosso dalla Procura della Corte dei Conti nei riguardi, tra gli altri, dell'Incardona) è stata pronunciata dal Giudice contabile in data 21.7.2015, ossia in epoca antecedente a quelle in cui sono state emesse le decisioni del Giudice Amministrativo citate dall'Incardona (sentenze del T.A.R. di Palermo nn. 190/2016, 1516/2016, 1022/2017, 251/2018, 3025/2017 e del C.G.A. n.287/2017, che, peraltro, hanno riguardato contenziosi intercorsi, per le peculiari ragioni ivi specificate, soltanto tra alcuni Enti di Formazione e la Regione Siciliana ed ai quali è, dunque, rimasto del tutto estraneo l'Incardona).

La Procura ha, altresì, evidenziato che le predette sentenze del

Giudice Amministrativo, oltre che essere state emesse dopo la sentenza della Corte dei Conti, non risultano, comunque, concretamente attinenti alle specifiche fattispecie che, nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa, hanno visto coinvolto l'Incardona.

Infatti:

le sentenze del T.A.R. di Palermo n.190/2016, n.1516/2016, n.1022/2017 e la sentenza del C.G.A. n.287/2017 hanno riguardato, rispettivamente, gli Enti di Formazione "C.I.P.A.A.T." di Ragusa, "E.F.A.L." di Trapani, "A.C.A.S." ed "Associazione Nuovo Cammino", ossia soggetti ben diversi da quelli ("Cormorano Felix", "E.N.F.A.G.A." di Palermo, "A.R.A.M." e "CE.FO.P") che furono beneficiari degli illegittimi finanziamenti extrabudget, a suo tempo autorizzati dall'Incardona nell'ambito del Programma per l'Offerta Formativa (P.R.O.F.) per l'anno 2007;

la sentenza del T.A.R. di Palermo n.251/2018 ha riguardato il "CE.FO.P." ma con riferimento ad un decreto emesso nei suoi confronti in data 28.9.2015 e relativamente ad un finanziamento ricevuto nell'ambito del P.R.O.F. per l'anno 2004 e non per il 2007;

infine, la sentenza del T.A.R. di Palermo n.3025/2017 ha riguardato l'ente "E.N.F.A.G.A." di Palermo, che aveva, però, impugnato il decreto n.45 del 19.1.2016, ossia un provvedimento di recupero emesso nei suoi confronti dalla Regione Siciliana in epoca successiva alla pronuncia della sentenza della Corte dei Conti n.179/2015, che aveva definito il giudizio di responsabilità

amministrativa a carico dell'Incardona.

La Procura Generale ha, infine, osservato che, contrariamente a quanto affermato dall'Incardona, la sentenza n.179/2015 di questa Sezione d'Appello:

non aveva affatto escluso che l'Amministrazione regionale disponesse della facoltà di procedere al recupero, nei riguardi degli Enti di Formazione, delle somme che erano state loro illegittimamente erogate a titolo di finanziamenti extrabudget e che tale recupero potesse avvenire anche tramite valide operazioni di compensazione;

aveva, invece, affermato, sulla base di ampie ed analitiche argomentazioni, che, relativamente alle specifiche fattispecie oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, non erano concretamente ravvisabili, all'epoca della pronunzia della sentenza, i requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità dei crediti e debiti reciproci, asseritamente intercorrenti tra i singoli Enti e l'Amministrazione regionale, elementi indispensabili per consentirne un'eventuale compensazione ai sensi dell'art. 1241 del c.c..

* * * * *

All'odierna udienza, le parti hanno confermato le conclusioni già formulate per iscritto.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio Giudicante ritiene che non possa essere accolta la richiesta di differimento della trattazione del presente giudizio per revocazione, che è stata formulata dall'Incardona in seno

alla memoria depositata in data 10.5.2010.

Si osserva, infatti, che, ai fini delle peculiari valutazioni giuridiche relative all'ammissibilità o meno del ricorso per revocazione proposto dall'Incardona avverso la sentenza n.179/2015 di questa Sezione d'Appello, non può evidentemente assumere alcuna concreta rilevanza la circostanza che con istanza del 3.5.2019 il medesimo Incardona abbia chiesto ai competenti uffici dell'Amministrazione regionale, ivi specificati, l'apertura di un procedimento amministrativo, volto ad accertare in via definitiva "lo stato effettivo del recupero", da parte dell'Amministrazione regionale e nei confronti degli enti di formazione <Cormorano Felix>, <E.N.F.A.G.A. Palermo>, <A.R.A.M.> e <CE.FO.P> (percettori delle somme che furono dichiarate dalla Corte dei Conti ad essi indebitamente erogate), "avvenuto attraverso ulteriori e diverse operazioni di compensazione - poste in essere sulle somme ancora dovute agli stessi enti di formazione in esecuzione dei Programmi per l'Offerta Formativa (P.R.O.F.) successivi all'anno 2007 ed erogate senza l'utilizzo di fondi comunitari -, da attestare a mezzo di regolare rendicontazione delle attività da essi concretamente svolte nell'ambito di tali P.R.O.F., direttamente controllata e formalmente approvata dall'Amministrazione".

Infatti, l'eventuale accoglimento dell'istanza dell'Incardona da parte dell'Amministrazione regionale non farebbe venir meno la sentenza di condanna n.179/2015, ma esplicherebbe i suoi effetti esclusivamente in ordine all'esecuzione di detta sentenza, nel senso

che l'Amministrazione, in sede di esecuzione, non potrebbe non tener conto di quanto effettivamente (e non contabilmente) nel frattempo recuperato.

* * * * *

Ciò assodato, Il Collegio Giudicante reputa che il ricorso per revocazione in esame debba considerarsi tempestivo.

A tal proposito, va rammentato che, vertendosi nell'ambito di un giudizio di responsabilità amministrativa che era stato instaurato in epoca anteriore all'entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Contabile, risulta ad esso applicabile (come, peraltro, chiarito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella recente sentenza n.31/2018/Q.M., alle cui dettagliate argomentazioni si fa espresso rinvio in questa sede) la normativa contenuta nell'art. 1 dell'Allegato 3 al D.L.vo n.174/2016, rubricato "Ultrattività della disciplina previgente", secondo cui: "Per i termini processuali, anche se sospesi od interrotti, di giudizi che siano in corso alla data d'entrata in vigore del Codice, continuano a trovare applicazione le norme previgenti".

Considerato, dunque, che:

l'art. 68 del R.D. n.1214/1934 prevedeva, in linea generale, un termine triennale per la proposizione dei ricorsi per revocazione, per i motivi ivi specificati, avverso le decisioni emesse dalla Corte dei Conti;

la sentenza n.179/2015 venne pubblicata il 21.7.2015;

in sede di computo del triennio, deve tenersi conto dei periodi di

sospensione feriale dei termini processuali (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno);

appare evidente che il ricorso per revocazione venne tempestivamente proposto in data 17.10.2018, quando non era ancora scaduto il termine triennale in questione, decorrente dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

* * * * *

Il medesimo ricorso risulta, invece, inammissibile sotto altri profili.

In particolare, il Collegio Giudicante rileva che il ricorso per revocazione proposto dall'Incardona risulta basato su un motivo (asserito contrasto tra quanto statuito dalla sentenza del Giudice contabile e quanto sancito da talune sentenze emesse dal Giudice Amministrativo in epoca successiva) che:

non era affatto contemplato dalla specifica normativa (art. 68 del R.D. n.1214/1934) precedentemente in vigore per i giudizi di competenza della Corte dei Conti;

non è previsto dall'art. 395 del c.p.c.;

non risulta neppure ricompreso tra quelli tassativamente menzionati nell'art. 202 del vigente Codice di Giustizia Contabile.

Infatti, sia l'art. 395, n.5, del c.p.c. che l'art. 202, lett. G, del Codice di Giustizia Contabile dispongono chiaramente che: "La sentenza pronunciata in grado d'appello od in unico grado può essere impugnata per revocazione se è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione".

Orbene, mentre da tali norme si evince inequivocabilmente che la sentenza impugnata dev'essere in conflitto con quanto statuito tra le medesime parti da una sentenza che era stata emessa precedentemente ad essa e che aveva, altresì, già assunto autorità di "res judicata", nella fattispecie in esame risulta, invece, che la sentenza n.179/2015 (che ha definito in grado d'appello il giudizio di responsabilità amministrativa promosso dalla Procura della Corte dei Conti nei riguardi, tra gli altri, dell'Incardona) è stata pronunciata dal Giudice contabile in data 21.7.2015, ossia in epoca antecedente a quelle in cui sono state emesse le decisioni del Giudice Amministrativo citate dall'Incardona (sentenze del T.A.R. di Palermo nn. 190/2016, 1516/2016, 1022/2017, 251/2018, 3025/2017 e del C.G.A. n.287/2017, che, peraltro, hanno riguardato contenziosi intercorsi, per le peculiari ragioni ivi specificate, soltanto tra taluni Enti di Formazione e la Regione Siciliana ed ai quali è, dunque, rimasto del tutto estraneo l'Incardona).

D'altro canto, risulta inequivocabilmente che le predette sentenze del Giudice Amministrativo, oltre che essere state emesse dopo la sentenza della Corte dei Conti, non sono, comunque, concretamente attinenti alle specifiche fattispecie che, nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa, hanno visto coinvolto l'Incardona.

Infatti:

le sentenze del T.A.R. di Palermo n.190/2016, n.1516/2016, n.1022/2017 e la sentenza del C.G.A. n.287/2017 hanno riguardato, rispettivamente, gli Enti di Formazione "C.I.P.A.A.T." di Ragusa,

“E.F.A.L.” di Trapani, “A.C.A.S.” ed “Associazione Nuovo Cammino”, ossia soggetti ben diversi da quelli (“Cormorano Felix”, “E.N.F.A.G.A.” di Palermo, “A.R.A.M.” e “CE.FO.P”) che furono beneficiari degli illegittimi finanziamenti extrabudget, a suo tempo autorizzati dall’assessore Incardona nell’ambito del Programma per l’Offerta Formativa (P.R.O.F.) per l’anno 2007;

la sentenza del T.A.R. di Palermo n.251/2018 ha riguardato il “CE.FO.P.” ma con riferimento ad un decreto emesso il 28.9.2015 (ossia dopo la sentenza della Corte dei Conti n.179 del 21.7.2015) ed, altresì, relativamente ad un finanziamento da esso ricevuto nell’ambito del P.R.O.F. per l’anno 2004 e non per il 2007;

infine, la sentenza del T.A.R. di Palermo n.3025/2017 ha riguardato l’ente “E.N.F.A.G.A.” di Palermo, che aveva, però, impugnato il decreto n.45 del 19.1.2016, ossia un provvedimento emesso nei suoi confronti dalla Regione Siciliana in epoca successiva alla pronunzia della sentenza della Corte dei Conti n.179/2015 (con cui era stato definito il giudizio di responsabilità amministrativa a carico dell’Incardona), provvedimento che, dunque, non era stato oggetto di alcuno scrutinio da parte del Giudice contabile.

Va, inoltre, sottolineato che, contrariamente a quanto affermato dall’Incardona, questa Sezione d’Appello:

non ha affatto escluso che l’Amministrazione regionale disponesse della facoltà di procedere al recupero, nei riguardi degli Enti di Formazione, delle somme che erano state loro illegittimamente erogate a titolo di finanziamenti extrabudget nell’ambito del P.R.O.F.

per l'anno 2007 e che il recupero potesse avvenire anche tramite valide operazioni di compensazione;

ha, invece, affermato, previa accurata disamina degli atti processuali e sulla base di ampie ed analitiche argomentazioni (che sono state opportunamente riassunte nella "parte in fatto" della presente sentenza), che nelle specifiche fattispecie, oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa riguardante l'Incardona, non erano concretamente ravvisabili, all'epoca della pronunzia della sentenza n.179/2015, i requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità dei crediti e debiti reciproci, asseritamente intercorrenti tra i singoli Enti di Formazione e l'Amministrazione regionale, elementi indispensabili per consentirne un'eventuale legittima compensazione ai sensi dell'art. 1241 del c.c..

"Ad abundantiam", va rilevato che a conclusioni sostanzialmente analoghe è pervenuto (tramite un autonomo percorso argomentativo e sulla scorta della documentazione ivi acquisita) anche il Tribunale civile di Palermo, che, con la recentissima sentenza n.453/2019, pubblicata il 19.1.2019, ha respinto l'opposizione che era stata proposta dall'Incardona avverso il provvedimento con cui l'Amministrazione regionale gli aveva intimato di provvedere al risarcimento del danno, così come quantificato nei suoi riguardi dalla Corte dei Conti all'esito del giudizio di responsabilità amministrativa.

* * * * *

Considerato, dunque, che il ricorso per revocazione proposto dall'Incardona risulta palesemente inammissibile sotto vari profili, il

medesimo Incardona va condannato, in applicazione del principio della “soccombenza legale”, alla rifusione, in favore dello Stato, delle relative spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Incardona Carmelo avverso la sentenza n. 179/2015, emessa da questa Sezione in data 21.7.2015;

condanna l’Incardona alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese inerenti il presente giudizio, liquidate, a cura della Segreteria, in complessivi € 773,46 (settecentosettantatre/46).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 maggio 2019.

L’ESTENSORE

(f.to Valter Del Rosario)

Depositata in Segreteria

Palermo, 11 giugno 2019

per il Direttore della Segreteria

(f.to coll. amm.vo dott.ssa Lavinia Vitanza)

IL PRESIDENTE

(f.to Giovanni Coppola)

NOTA SPESE II GRADO GG. 6175-6174-6191 R	FOGLI	IMPORTO	
1 MARCA DA BOLLO MANCANCA TE SU RICORSO PER REVOCAZIONE (INCARDONA) - G.6175 R	1	16,00	1 COPIA DIGITALE ATTO PREDETTO PER USO NOTIFICA - G.6191 R
1 ORIGINALE ISTANZA DI DIFFERIMENTO UDIENZA DEL 16/05/2019 - G.6175 R	2	32,00	DIRITTI DI CANCELLERIA SU ATTO PREDETTO - G.6191 R
1 ORIGINALE MEMORIE PG - G. 6175 R	3	48,00	1 ORIGINALE D.P. DI FISSAZIONE UDIENZA - G.6191 R
1 ORIGINALE SENTENZA - G.6175 R	7	112,00	1 COPIA DIGITALE ATTO PREDETTO PER USO NOTIFICA - G.6191 R
1 COPIA SENTENZA SU SUPPORTO CARTACEO PER USO NOTIFICA - G. 6175 R	7	112,00	DIRITTI DI CANCELLERIA SU ATTO PREDETTO - G.6191 R
DIRITTI DI CANCELLERIA SU COPIA AUTENTICA SENTENZA - G.6175 R	7	19,38	1 ORIGINALE MEMORIE PG - G. 6191 R
1 ORIGINALE MEMORIE PG - G. 6174 R	3	48,00	1 ORIGINALE MEMORIE (INCARDONA) - G. 6191 R
1 ORIGINALE MEMORIE (INCARDONA) - G. 6174 R	3	48,00	1 ORIGINALE ORDINANZA N. 1-A-2019 - G. 6191 R
1 ORIGINALE ORDINANZA N. 56-A-2018 - G. 6174 R	2	32,00	1 ORIGINALE ORDINANZA N. 1-A-2019 - G. 6191 R
1 ORIGINALE RICORSO EX ART 205 C.G.C. - G.6191 R	5	80,00	IMPORTO TOTALE
			773,46
			80,00
			10,33
			16,00
			16,00
			7,75
			32,00
			16,00
			48,00
			48,00
			773,46

per il direttore di cancelleria
Dott.Fabio Cuftrera
f.to Dott.ssa Lavinia Vitanza